

OGGETTO: Servizi Politiche Sociali – assegno di maternità- Art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e (Art. 74 d.lgs. n.151/2001): Ammissione al beneficio - Domande presentate

Relazione Istruttoria e Proposta di determinazione

Visti:

- L'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto misure in materia di politiche sociali e del lavoro (c.d. assegno di maternità);
- Il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegno di maternità in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n.488, articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, e in particolare l'art. 10 comma 3 (residenza della richiedente nel territorio italiano al momento del parto), l'art. 12, comma 1 (indicatore della situazione economica) e l'art. 13 comma 1 (domanda da presentare al Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio);
- L'articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già articolo 66, commi 1, 2, 3, 4, 5- bis, 6 della legge 23.12.1998 n. 448; l'articolo 49, comma 12 della legge 23.12.1999 n. 488 e l'art. 80, commi 10 e 11 della legge 23.12.2000 n. 388), che prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità) in favore delle madri che non beneficino dell'indennità di maternità;
- Il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013 avente ad oggetto "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ed in particolare l'art. 13 che ha previsto una revisione delle soglie dell'assegno di maternità con riferimento all'I.S.E.E. anziché all'I.S.E.;

Ricordato che la domanda per l'assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi delle beneficiarie,

approvati dal Comune e da quest'ultimo trasmessi all'INPS;

Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2025 la soglia I.S.E.E. è fissata in Euro 20.382,90 per i parti avvenuti nel 2025 (Gazzetta Ufficiale n.28 del 04/02/2025).

Rilevato, altresì, che per l'assegno di maternità di base, la vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D. Lgs. n. 40/2014, prevede la concessione del beneficio alle donne residenti:

- Cittadine italiane;
- Cittadine comunitarie;
- Cittadine non comunitarie titolari del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007);
- Cittadine familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine apolidi, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari della protezione sussidiaria;
- Cittadine che abbiano soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, con permesso di soggiorno per motivi familiari, (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- Cittadine/lavoratrici con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca e suoi familiari in base agli Accordi Euro-mediterranei;

Preso atto che, le domande di assegno di maternità di base di cittadine di Paesi Terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla normativa;

Tenuto conto che sono pervenute tramite protocollo dell'ente nr.30 domande, che si allegano, di assegno di maternità relative all'anno 2025 a seguito di regolare istruttoria, risultano,
- n.30 domande in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in premessa;

Ritenuto, pertanto, di approvare il seguente allegato, parti integranti e sostanziali della presente determinazione:

Allegato A) elenco domande (nr.30) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ammesse al beneficio;

Preso atto che le richiedenti, in possesso dei requisiti previsti, hanno dichiarato di non essere beneficiarie di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento e di non aver già richiesto l'assegno di maternità di cui trattasi;

Preso atto che attraverso la procedura di caricamento delle domande online viene eseguita l'istruttoria e il calcolo del contributo da erogare quantificato e di Euro 2037,00 per ogni figlio nato nell'anno 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04/02/2025)
- n.30 domande in “misura intera”;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'elenco delle beneficiarie, (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di trasmettere all'INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, secondo le specifiche fornite dallo stesso Istituto, i dati necessari al pagamento dell'assegno;

Ritenuto, altresì, di concedere il beneficio alle relative richiedenti, per l'importo indicato nel dispositivo, subordinandone il pagamento alla verifica da parte dell'INPS in qualità di soggetto erogatore - circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;

Dato atto che il presente provvedimento non assume a carico del Bilancio comunale alcun onere poiché, come sopra indicato la titolarità concessiva è posta in capo al Comune, mentre l'erogazione spetta all'INPS;

Per quanto innanzi rappresentato si propone la seguente

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale della presente;

Di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione: Allegato A) elenco domande (n.30) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ammesse al beneficio;

Di concedere alle richiedenti di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge statale e comunitaria, così come citate nelle premesse, il beneficio dell'assegno di maternità di base per l'importo a fianco di ciascuna indicato;

Di trasmettere all'INPS, come prescritto dall'art. 20 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e s.m.i., i dati necessari al pagamento del beneficio,

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Dato atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse per il Responsabile del Procedimento e per il dirigente che adottano l'atto;

Ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Dare Atto che la Dott.ssa Teresa Ausanio è il Responsabile del procedimento.

Dare Atto che i provvedimenti ricadenti nell'ambito di previsione del D.lgs 14/03/2013 n° 33, verranno pubblicati sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, contestualmente alla pubblicazione sull'albo pretorio on line del presente atto.

IL RUP

Dott.ssa Teresa Ausanio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti :

- l'art. 107 T.U.E.L. che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per Dirigente che adotta l'atto;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di

spesa;

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Pedalino